

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

(adottato con determina A.U. n. 05/2021 del 30.03.2021)

INDICE

- 1 – Premessa
- 1.1 - Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 2 – Il contesto organizzativo
- 2.1 – La società
- 2.2 – La struttura organizzativa
- 3 – Obiettivi del P.T.P.C.T.
- 4 – Analisi preliminari, formazione e aggiornamento del P.T.P.C.T.
- 4.1 - Risultati
- 4.2 - Analisi del contesto esterno ed interno
- 4.3 - Procedimento di formazione del P.T.P.C.T e suoi aggiornamenti
- 4.3.1 I soggetti
- 4.3.2 Processo di formazione del Piano, verifica della sua attuazione e aggiornamenti successivi
- 4.3.3 Storico dei piani approvati
- 5 – Aree di rischio: mappatura
- 6 – Codice di comportamento
- 7 – Formazione in tema di anticorruzione
- 8 – Rotazione del personale
- 9 – Tutela del dipendente che segnala illeciti
- 10 – La misura della Trasparenza
- 10.1 Premessa
- 10.2 Obiettivi strategici
- 10.3 Flussi dei dati e individuazione dei responsabili
- 10.4 Attuazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Società Trasparente”
- 10.5 Accesso civico
- 10.5.1 Accesso civico c.d. generalizzato
- 10.5.2 Accesso civico c.d. semplice

1 - PREMESSA

1.1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T)

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, nel rispetto degli indirizzi del PNA (adottato nel 2013 dall’Autorità Nazionale anticorruzione, di seguito ANAC) e aggiornato dal 2015 al 2019, e nel rispetto di quanto previsto dalla determina ANAC n. 1134/2017 contenente “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che sostituisce totalmente le precedenti disposizioni in materia contenute nella determinazione ANAC n. 08/2015.

Le Nuove linee guida, come le precedenti, integrano e sostituiscono, ove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Il nuovo quadro normativo si deve al D.lgs n. 97/2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 214, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il D.lgs. n. 97/2016 ha apportato un riordino della disciplina in materia di corruzione (L. n. 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) affiancando il nuovo accesso civico generalizzato agli altri obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013, stabilendo nuovi adempimenti. Al riguardo ANAC ha adottato le Linee Guida di cui alla Delibera 1309 del 28.12.2016, introducendo successivamente per le società in controllo pubblico le Nuove Linee guida di cui alla Determina ANAC n. 1134/2017 citata.

La materia relativa all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi (in generale legata ad ogni forma di accesso e quindi accesso civico generalizzato, accesso civico e accesso ex L. n. 241/90), necessita, peraltro, di una propria rilettura critica e dunque di un adeguamento, alla luce del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il quadro normativo in materia di anticorruzione si è ulteriormente arricchito a seguito dell’approvazione, in data 18 dicembre 2018, della nuova Legge sulla corruzione così rubricata «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*».

Il disposto normativo è contenutisticamente piuttosto variegato, benché prevalentemente si occupi del profilo penalmente rilevante riguardante la Pubblica amministrazione. Infatti, il maggior numero delle disposizioni attiene a modifiche del codice penale e del codice di procedura penale.

Nelle modifiche è coinvolto anche il D.Lgs. 231/01 con l’aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti soggetti a responsabilità amministrativa per reati contro la P.A.

Nell’ambito del PNA 2019, ANAC ha fornito una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione” integrando e superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019 distingue tra “**corruzione**”, ovvero “*i comportamenti soggettivi impropri di un funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale*”.

dell'interesse pubblico affidatogli", riguardante il contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di **"prevenzione della corruzione"** ovvero *"una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012"*. Pertanto, ciò che viene effettivamente modificato non è il contenuto della definizione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la "prevenzione della corruzione", che mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali (riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione) che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Padova attiva S.r.l. non ha adottato un modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, negli anni passati, scegliendo, a seguito delle Linee guida ANAC n. 08/2015, in base alle proprie dimensioni strutturali, di dotarsi direttamente di un documento unitario che tiene luogo del P.T.P.C.T., in grado di prevenire i reati che potrebbero essere commessi sia ai danni che nell'interesse o a vantaggio della Società. Nonostante ciò, nel redigere il codice etico di comportamento, approvato in data 21.06.2017, la Società ha tenuto conto di quanto previsto nel D.lgs. n. 231/2001, proprio per evitare di incorrere nelle responsabilità che il decreto citato mira a colpire. Peraltro, il controllo analogo a cui è soggetta, per effetto della qualifica di società "in house" della Provincia di Padova, contribuisce a massimizzare l'osservanza tanto delle norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quanto di quelle contenute nel D.lgs. n. 231/2001.

2 - IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

2.1 La società

"PADOVA ATTIVA S.R.L." è una Società a responsabilità limitata, partecipata in misura del 100% dalla Provincia di Padova, che rientra nella definizione di società a controllo pubblico prevista dall'art. 2, lettere m) e b) del D.Lgs. n. 175/2016 e nella definizione di società in "house", in quanto: a) è sottoposta a controllo analogo da parte della Provincia di Padova, esercitato attraverso un "influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società" (art. 2, lett. c) e o) del D.lgs. n. 175/2016); b) svolge la propria attività, consistente nell'autoproduzione di beni e servizi strumentali principalmente a favore dell'ente pubblico partecipante.

Con Deliberazione ANAC n. 403 del 05.04.2018, Padova Attiva S.r.l. è stata, peraltro, iscritta nell'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house".

In ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016, la società ha provveduto in data 31 marzo 2017 alla revisione del proprio Statuto sociale (approvato dal Socio Provincia di Padova con d.C.P. n. 3 di Reg.) confermando all'art. 2, quale oggetto esclusivo sociale, l'autoproduzione dei seguenti servizi strumentali da rendere in principalità alla Provincia di Padova:

a) servizi attinenti ai controlli sugli impianti termici di competenza delle province ai sensi della Legge n. 10/91 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale del Veneto n. 11/2001¹.

Questa attività è caratterizzata da una molteplicità di adempimenti, tra i quali:

- 1.a) organizzazione cura e gestione delle attività amministrative derivanti dalla Legge n. 10/91 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 152/2006 art. 284 e s.m.i.
- 2.a) organizzazione cura e gestione delle attività di controllo degli impianti termici;
- 3.a) organizzazione cura e gestione delle attività tecnico amministrative relative al Titolo II, ai sensi del comma 8 dell'art. 288 del Titolo II – Parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

¹ Per approfondimenti visitare le apposite sezioni dei siti web www.padovattiva.it, www.provincia.padova.it, www.regione.veneto.it.

Il servizio di cui alla lettera a) è sempre stato svolto in affidamento diretto. Con deliberazione n. 16 di reg. del 28.09.2017, e successivo contratto di servizio sottoscritto in data 09.10.2017², la Provincia di Padova ha affidato a Padova Attiva s.r.l. ex art. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 il servizio sopra descritto per un periodo di anni 4. La società opera secondo le indicazioni operative fornite dal Socio Unico Provincia di Padova e svolge questo servizio con personale dipendente interno alla società, in ossequio alla sua natura di Società “in house”.

b) servizi informatici nei confronti dei Comuni del territorio provinciale per conto della Provincia di Padova e del CST³.

Fino al 2016 Padova Attiva S.r.l. è stata affidataria diretta, per conto della Provincia di Padova, dell'organizzazione e dello svolgimento delle seguenti attività in materia di servizi telematici e informatici, effettuate nell'ambito della progettualità CST o in collaborazione con i vari settori della Provincia di Padova:

- attività di sviluppo software relativamente a progetti richiesti dai settori provinciali e del CST;
- servizi di manutenzione alle procedure software del Sistema informativo provinciale e del CST;
- servizi di assistenza sistemistica;
- attività operativa relativamente ad alcuni servizi informatici e telematici specialistici prestati a favore degli enti del territorio in ambito CST;
- attività di assistenza tecnica relativa alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;
- attività di system integration (hardware, software e di connettività)

I criteri che la Società ha adottato nell'esecuzione dei servizi sopra indicati sono quelli della semplificazione e della personalizzazione dei servizi stessi: ciò al fine di offrire ai Comuni servizi integrati in grado di risolvere complessivamente ed esaurivamente i problemi che gli enti locali devono affrontare a livello infrastrutturale ed informatico.

Per l'anno 2017 la Provincia di Padova ha ritenuto di mettere a gara i servizi informatici che la stessa offre nell'ambito della progettualità del CST. Padova Attiva S.r.l., in raggruppamento temporaneo di impresa con le società S.E.T.I. s.n.c. e T.A. & S. S.r.l., ha partecipato alla gara aggiudicandosi il servizio informatico per le attività di ads, dps, back up e disaster recovery, log e navigazione controllata in biblioteca, da svolgere presso i Comuni della Provincia aderenti al CST che richiederanno i suddetti servizi. A seguito di proroga semestrale del contratto e comunque per un periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, per l'anno 2018 è stata rinnovata detta modalità di esecuzione del servizio.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 di reg. del 28.09.2018, la Provincia di Padova, in ottemperanza all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, ha affidato a Padova Attiva il servizio di “supervisione e coordinamento dei servizi del CST presso gli Enti” in particolare di quelli di:

- ADS Amministratore di sistema

² Per maggiori informazioni sul contratto di servizio visitare il menù Società Trasparente -sezione disposizioni generali – sottosezione atti generali del sito www.padovattiva.it.

³ Per maggiori informazioni visitare l'apposita sezione dei siti www.padovattiva.it, www.provincia.padova.it.

- GS Global service base
- GS Global service avanzato
- Navigazione controllata in biblioteca
- Backup e Disaster Recovery
- Tracciatura LOG

Alla Società è stata assegnata un'attività di mero controllo amministrativo sull'operato degli aggiudicatari dei servizi informatici che la Provincia di Padova mette a gara a beneficio dei Comuni aderenti al CST. Detta attività è svolta dal personale interno alla Società.

Preme rilevare che per l'ASA "CST – DIGITALIZZAZIONE" a Dicembre 2020 è scaduto il contratto di servizio in essere stipulato in data 18.12.2018, con numero di prot. 92779 e che, con nota Prov. di PD prot. n. 0057514/20 del 20.10.2020, è stata comunicata l'internalizzazione delle attività di supervisione e coordinamento dei servizi CST, nonché la cessazione dei servizi di digitalizzazione degli archivi documentali degli Enti. Tuttavia, la società con la medesima comunicazione di cui dianzi è stata autorizzata all'esercizio della medesima attività in modalità "extra moenia", nel limite comunque del 20% del fatturato complessivo.

Nell'ambito dei servizi informatici va data particolare rilevanza ad un nuovo servizio, avviato nel 2015, ossia la digitalizzazione degli archivi cartacei degli enti pubblici, che la Società svolge con proprio personale dipendente. Il servizio comprende la presa in carico degli archivi cartacei dei Comuni per provvedere alla schedatura e catalogazione e per effettuare il trasferimento in digitale della documentazione cartacea, in ossequio a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) che all'art. 42 dispone "*Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo*".

Il Servizio di digitalizzazione dal 2015 al 2018 è stato proposto agli enti del territorio provinciale padovano come attività c.d. "extra-moenia" di Padova Attiva S.r.l., nel rispetto di quanto prescritto dagli art. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2 dello Statuto di Padova Attiva S.r.l..

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 di reg. del 28.09.2018, la Provincia di Padova ha attivato presso il CST provinciale il servizio di digitalizzazione degli archivi documentali degli Enti, e lo ha affidato, ex art. 5 ed art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., direttamente a Padova Attiva S.r.l. quale attività c.d. "intra-moenia" svolta a favore del Socio Unico Provincia di Padova nell'ambito della progettualità del CST. Va rilevato che da dicembre 2020 il servizio di Digitalizzazione non è più incluso tra quelli "intra-moenia" dalla Provincia di Padova in quanto non inserito più tra i servizi del CTS offerti dalla Provincia stessa in favore dei Comuni convenzionati.

c) messa a disposizione, tramite contratto di locazione, del patrimonio immobiliare della società

Padova Attiva S.r.l., a seguito di fusione per incorporazione della società FIN.SER. S.r.l., è proprietaria di alcuni beni immobili ubicati in Padova, che ha messo a disposizione per la maggior parte al Socio Unico Provincia di Padova e che la Provincia utilizza come propria sede operativa. L'utilizzo degli immobili da parte della Provincia è regolato da un contratto di locazione stipulato in data 20.12.2019, prt. n. 1150/19 per un periodo di 6 anni decorrenti dal 01.01.2020.

Gli immobili messi a disposizione da Padova Attiva, tramite contratto di locazione, soddisfano le esigenze funzionali dell'amministrazione provinciale connesse con lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Dal 01 marzo 2019, tuttavia, una parte degli immobili è stata, altresì, locata, come attività "extra moenia", al Comune di Padova, tramite contratto di locazione del 11.03.2019, prt. n. 243/19.

Le tre attività sopra descritte, in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs n. 175/2016 e all'art. 2 del nuovo Statuto sociale del 31.03.2017, sono svolte da Padova Attiva S.r.l. in modo da assicurare che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nell'espletamento dei compiti affidati dal Socio Provincia di Padova.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, generata nei confronti di soggetti diversi dalla Provincia di Padova, consente alla Società di raggiungere maggiori livelli di efficienza nella fornitura dei servizi offerti e di ottenere i benefici derivanti da economie di scala.

2.2 La struttura organizzativa

Come precisato sopra Padova Attiva S.r.l., quale società pubblica, ricopre la duplice accezione di società in controllo pubblico e di società "in house" della Provincia di Padova, secondo quanto indicato dall'art. 2, lett. m), b) ed o) del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

In particolare, per effetto della qualifica di "in house" la Provincia di Padova effettua sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

In materia di spese di funzionamento e di personale, la Società, infatti, è assoggettata agli obiettivi specifici che la Provincia di Padova è tenuta a fissare, con cadenza annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19 comma, 5 e degli art. 6 e 17 del nuovo Statuto di Padova Attiva.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 di Reg. del 04.08.2017, l'amministrazione provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l'anno 2017 definendo per Padova Attiva i seguenti obiettivi specifici:

1. rispetto degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento;
2. rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Detti obiettivi specifici sono stati oggetto di analogha indicazione di rispetto per la Società anche per l'anno 2018, 2019 e 2020⁴.

Per l'anno 2021 la Provincia di Padova ha confermato l'importanza di rispettare gli obiettivi sopra citati con specifica Deliberazione del C.P. n. 19 e 20 del 23.12.2020.

Gli Organi della Società e le loro attribuzioni sono disciplinati dal nuovo Statuto della Società.

Il sistema di *corporate governance* di "PADOVA ATTIVA S.R.L." risulta pertanto, attualmente, così articolato:

Assemblea dei soci

L'Assemblea, costituita e rappresentata dal Socio Unico Provincia di Padova, viene regolarmente convocata e le relative deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al nuovo Statuto.

⁴Per maggiori informazioni sui provvedimenti relativi agli obiettivi specifici annuali e pluriennali indicati visitare le apposite sezioni del menù "Società Trasparente" del sito www.padovattiva.it e del menù "Amministrazione Trasparente" del web www.provincia.padova.it.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge, o dallo Statuto⁵ (con le maggioranze previste dal Codice civile).

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge.

Organo di Amministrazione

La Società, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e all'art. 9 del nuovo Statuto sociale, è amministrata da un Organo di Amministrazione monocratico nominato dalla Provincia di Padova di cui ne è espressione. La nomina da parte dell'Ente pubblico socio costituisce garanzia per la Società circa la predisposizione da parte della Provincia di Padova di quelle misure di verifica in capo al candidato/nominato dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, stabilite dalla legge.

Al di fuori dell'Amministratore Unico, non esistono incarichi dirigenziali, per cui all'interno della società il sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, come evidenziate dal D.Lgs. 39/2013 e dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. n. 175/2016 si concentra sul titolare dell'incarico amministrativo sopra descritto.

La verifica, in merito alle condizioni ostative sopra descritte, è realizzata mediante la pubblicazione sul sito della Società sia delle dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di inconferibilità, rilasciate dall'Organo di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico, sia delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità che l'organo monocratico è tenuto a rendere tanto all'atto del conferimento dell'incarico quanto nel corso del rapporto⁶.

L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge e dagli articoli 8 e 17 dello Statuto.

L'Organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata stabilita dalla Provincia di Padova in sede di nomina.

Organo di controllo

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 ha introdotto per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'obbligo di prevedere nell'atto costitutivo o nello Statuto la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Detta nomina è riservata alla competenza del Socio Unico Provincia di Padova ai sensi dell'art. 6, comma 2 punto 3) dello Statuto sociale di Padova Attiva.

In ottemperanza alla norma di legge e di Statuto sopra richiamata, la Provincia di Padova, con verbale di assemblea ordinaria del 17.04.2019, ha proceduto, al rinnovo della nomina di un Sindaco Unico, con funzioni di controllo e di revisore legale, il quale resta in carica per tre esercizi, fino alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica⁷.

Al Sindaco Unico competono i poteri e doveri, nonché le correlate responsabilità che la legge attribuisce al collegio e ai suoi componenti, ivi comprese quelle previste all'art. 2403 c.c.. In aggiunta, la Provincia di Padova, sulla base dell'art. 17 dello Statuto societario relativo al controllo analogo, ha posto in capo all'organo di controllo l'onere di provvedere a vistare la relazione sull'andamento della società che semestralmente l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere al Socio Unico con

⁵ Per maggiori informazioni sullo Statuto della società visitare il menù Società Trasparente -sezione disposizioni generali – sottosezione atti generali del sito www.padovattiva.it.


⁶ Per maggiori informazioni sulle dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dall'Organo di Amministrazione visitare la sezione Organizzazione – sottosezione Titolari di incarichi politici. Di amministrazione, di direzione e di governo, del menù “Società Trasparente” sito www.padovattiva.it.

⁷ Per maggiori informazioni sull'organo di controllo visitare le apposite sezioni del menù Società Trasparente del sito www.padovattiva.it.

particolare riferimento allo stato di attuazione dei contratti di servizio, allo stato di conseguimento degli obiettivi ed al rispetto della normativa in materia di acquisiti e di trasparenza.

Al Sindaco Unico incaricato della revisione si applicano alcune delle regole contenute nel D.lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2012, in materia di inconfiribilità e incompatibilità, che disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione, il contenuto dell'attività, i diritti e gli ulteriori poteri che gli spettano in quanto revisore, nonché le norme del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La struttura organizzativa adottata dalla Società è rappresentata con il seguente organigramma



In linea generale emerge che all'Assemblea dei Soci sono demandate le decisioni fondamentali che riguardano la Società, mentre all'Amministratore Unico compete la gestione ordinaria e straordinaria, mediante il compimento di tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con le limitazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto sociale. In posizione di dipendenza funzionale, in pianta organica, si collocano i vari referenti operativi di servizio, dipendenti della società preposti alla gestione e coordinamento delle varie attività descritte nelle quattro aree sopra indicate e gli altri dipendenti che supportano i referenti nello svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica.

La struttura organizzativa di tipo privatistico e il numero ristretto dei dipendenti, pari a n. 4 unità a Marzo 2021, non consente, in linea di principio e salvo esigenze aziendali, l'applicazione della rotazione del personale. Questa, infatti, pone limiti oggettivi, in particolare per la specificità delle funzioni ricoperte. Peraltro, il numero ristretto di personale in rapporto alle funzioni da ricoprire è tale da rendere le figure stesse al momento infungibili. A ciò si aggiunga che le stesse nuove Linee Guida ANAC 1134/2017 specificano che *“la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”*.

Per evitare il c.d. isolamento di certe mansioni, tuttavia, nelle attività prettamente amministrative che coinvolgono i servizi in cui opera la Società, sono stati creati momenti di condivisione del lavoro allo

scopo di operare un interscambio di informazioni utile ad evitare il suddetto isolamento. Riunioni del personale operativo possono essere organizzate dall'Amministratore Unico proprio per favorire detto interscambio.

Da dicembre 2020 a marzo 2021 la Società ha visto diminuire il suo organico da 6 dipendenti a 4 dipendenti, uno per pensionamento, l'altro per vincita concorso pubblico presso la Provincia di Padova. Per far fronte alla loro sostituzione, in ottemperanza della disposizione della Provincia di Padova, è stata richiesta autorizzazione a procedere alla sostituzione di entrambe le persone, rilasciata con ns. nota prot. n. 1277/20 del 28.10.2020 e n. 318/21 del 25.02.2021.

Ad oggi la Società, dunque, è strutturata in modo tale da prevedere un Amministratore Unico, con poteri di rappresentanza e firma legale, un organo di controllo monocratico, con funzioni di revisore legale e n. 4 dipendenti che, a vario titolo, provvedono alla gestione delle varie attività svolte dalla società con il benessere e la supervisione dell'Amministratore Unico.

Per informazioni di maggior dettaglio si rinvia ai dati e alle informazioni pubblicati nel sito www.padovattiva.it alla sezione "Società Trasparente" – sottosezione di 1° livello "Organizzazione" e sottosezione di 2° livello "Personale".

3 - OBIETTIVI DEL P.T.P.C.T.

Gli obiettivi gestionali assegnati a Padova Attiva S.r.l. per il 2021 con il Documento Unico di Programmazione approvato dal Socio Provincia di Padova con D.C.P. n. 19 di Reg. del 23.12.2020 sono:

1. rispetto degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento;
2. rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Sulla scorta di questi obiettivi gestionali l'Amministratore Unico ha individuato i seguenti obiettivi strategici finali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- a. prosecuzione delle attività di sensibilizzazione per evitare alla Società e/o ai suoi amministratori/dipendenti eventuali condanne per fatti inerenti all'esercizio di funzioni relative ai servizi affidati dal Socio Unico, per danno erariale, per ritardi nei pagamenti, anche con sentenza non definitiva;
- b. Prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione per evitare l'irrogazione di sanzioni, o l'esercizio del potere d'ordine da parte di ANAC ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al conseguimento dei sopra indicati obiettivi strategici finali concorrono i seguenti specifici programmi:

1) Creare un contesto sfavorevole al verificarsi di eventi corruttivi mediante:

1.1 *Realizzazione delle misure pianificate nel PTPCT*

1.2 *Valorizzazione della formazione del personale preposto alle aree a rischio corruttivo*

Misure previste nel PTPCT per conseguire l'obiettivo strategico 1)

- Monitoraggio finale del piano mediante i risultati esposti nella relazione del RPCT;
- Definizione da parte dell'Amministratore Unico dei contenuti e delle modalità di formazione in materia di prevenzione della corruzione, anche in relazione alle risorse finanziarie a disposizione;
- Monitoraggio del rispetto delle regole inserire nel Codice etico di comportamento da parte di dipendenti, collaboratori e/o fornitori;

2) Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione mediante

2.1 *Introduzione di misure di protezione del dipendente che denuncia illeciti.*

Misure previste nel PTPCT per conseguire l'obiettivo strategico 2)

- Prosecuzione della tutela dell'anonimato dei dipendenti che denunciano illeciti;
- Informatizzazione delle procedure di protezione del dipendente che segnala illeciti.

3) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione mediante

3.1 *Analisi e valutazione dei rischi per le attività che ricadano nelle aree a rischio generale già individuate nel precedente piano, con pianificazione delle relative misure di prevenzione*

Misure previste nel PTPCT per conseguire l'obiettivo strategico 3)

- Aree a rischio generale già individuate e mappatura dei loro processi

4) Valorizzare la Trasparenza sull'operato della Società mediante

4.1 *Pubblicazione di ulteriori documenti dati o informazioni oltre a quelli obbligatori per legge.*

4.2 *Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità e della c.d. incompatibilità successiva (pantouflage).*

Misure previste nel PTPCT per conseguire l'obiettivo strategico 4)

- Prosecuzione dell'attività di valorizzazione della Trasparenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018)

4 – REPORT 2020– FORMAZIONE DEL PTPCT E SUOI AGGIORNAMENTI

4.1 Report 2020

Per quanto riguarda i “**processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale**”, definito nel nuovo PTPCT come area “**Selezione del personale**” come per l'anno scorso, anche per l'anno 2021 il rischio, già scarso, evidenziato nella sotto - area del reclutamento del personale continua ad essere quasi azzerato per effetto dell'art. 25 del D.lgs. 175/2016 e dei vincoli assunzionali imposti alle Province. La Provincia di Padova, infatti, nel D.U.P. 2019, adottato con D.C.P. n. 03 del 28.03.2019, tra gli obiettivi sulle spese di funzionamento, ha confermato a Padova Attiva S.r.l. il divieto di procedere ad assunzioni per tutto il 2021 e di superare l'obiettivo di spesa indicato (€ 214.202,51), determinato sulla base del costo del personale sostenuto per l'anno precedente. Ha, inoltre, disposto che eventuali assunzioni a tempo determinato possano essere effettuate solo nei limiti consentiti dall'obiettivo di spesa (ovvero per sostituzioni del personale a tempo indeterminato nelle ipotesi di assenza dal servizio contemplate dalla legge e dal vigente CCNL Commercio o nei casi di cessazione), previa autorizzazione della Provincia⁸. Su rilievo del MEF – RGS, inoltre, la Società ha adottato, con Determina n. 04/2020 del 31.03.2020 il nuovo “Regolamento per la disciplina del reclutamento di risorse umane e dell'affidamento di incarichi professionali” in grado di meglio rispondere a quelli che sono i principi dettati in materia e che andrà a sostituire i due regolamenti attualmente in vigore ovvero il “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale” ed il “Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenze”.

Per quanto riguarda i “**processi finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi**”, ora definita area dei “**Contratti pubblici**”, si evidenzia che, ferma restando la possibilità, mediamente scarsa, che l'evento corruttivo possa verificarsi in merito all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, ossia i nuovi limiti definiti dal Decreto Semplificazioni con la L.120/2020 che modifica il D.Lgs n. 50/2016, potendo la Società procedere direttamente e autonomamente alla loro acquisizione, relativamente alle

⁸ Per maggiori informazioni sugli obiettivi gestionali della società consultare il menù Società Trasparente -sezione disposizioni generali – sottosezione atti generali del sito www.padovattiva.it.

procedure di acquisizione di importo superiore alle soglie preindicate, la Società è tenuta ad avvalersi di stazioni appaltanti munite della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, per cui il rischio in questo caso deve considerarsi pari a zero.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di beni e servizi sotto-soglia, la Società, in data 08.06.2017, ha proceduto all'adozione, in ossequio al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Nuovo Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, che modifica e sostituisce il precedente regolamento del 08.04.2016⁹. Tuttavia, in considerazione del fatto che ANAC, con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ha aggiornato le proprie Linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" a seguito della modifica introdotta con D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 al D.Lgs. n. 50/2016, nonché in relazione ai recenti aggiornamenti normativi in materia, la Società dovrà procedere entro fine anno ad una revisione del proprio regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, alla luce delle novità introdotte da ANAC in materia di controlli, in relazione all'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019, nonché in relazione alle novità introdotte in materia con il c.d. "Decreto sblocca cantieri".

4.2 Procedimento di formazione del P.T.P.C.T e suoi aggiornamenti

4.2.1 Soggetti

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società sono:

- a) *Responsabile Anticorruzione e Trasparenza*, dott.ssa Alessandra Cassone, nominata con Determina n. 03/2015 dell'Amministratore Unico in data 03/08/2015. Svolge i compiti attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità, elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la pubblicazione. Con effetto dal 01 dicembre 2020, a seguito di una parziale modifica della struttura organizzativa, giusta Determina dell'A.U. n. 16/2020 del 30.11.2020, conseguente alle dimissioni della Dott.ssa Cassone, la funzione di R.P.C.T., torna in capo all'A.U. *pro tempore*, in attesa di individuare una figura da assumere in Padova Attiva con le caratteristiche idonee a ricoprire tale ruolo, potenzialmente individuata entro il mese di aprile/maggio 2021. Tale ritardo nell'individuazione di un nuovo RPCT è dovuto alla mancata presenza di personale interno con le idonee caratteristiche e la difficoltà di organizzare la selezione di una nuova risorsa in questo periodo di pandemia derivante dal Covid-19.
- b) *Amministratore Unico*, organo di indirizzo politico-amministrativo: designa il responsabile anticorruzione, individua gli obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza, adotta il P.T.P.C. e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento; adotta tutti gli atti indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- c) *Referenti operativi dei servizi*: partecipano al processo di gestione del rischio;
- d) *Dipendenti dell'ente*: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio referente;
- e) *Collaboratori dell'ente*: osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al referente di riferimento.

4.2.2 Processo di formazione del Piano, monitoraggio della sua attuazione e aggiornamenti successivi

- a) Entro il 31 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione e corruzione, dopo avere raccolto i dati relativi alle attività ove è più elevato il rischio di corruzione, procede all'analisi organizzativa e alla mappatura dei processi.

⁹ Per maggiori informazioni in merito al Nuovo Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, consultare il menù Società Trasparente -sezione disposizioni generali – sottosezione atti generali del sito www.padovattiva.it

b) Ricevuti gli obiettivi strategici da parte dell'Organo di indirizzo politico della società, il RPCT procede all'elaborazione dello schema di piano da sottoporre all'Amministratore Unico, che, dopo un'attenta analisi e l'indicazione di eventuali osservazioni/proposte, approva il Piano, nella sua proposta definitiva, entro il 31 gennaio di ogni anno (nel 2021 la scadenza è posticipata al 31.03.2021 come da Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 02.12.2020).

Il monitoraggio in ordine all'attuazione del piano è effettuato dal responsabile per la prevenzione della corruzione tenendo conto delle ridotte dimensioni della Società e della necessità di strutturare azioni realisticamente sostenibili. Conseguentemente il monitoraggio è espletato in occasione di riunioni, avvenute in corso d'anno e anche ad altri fini, con l'Organo amministrativo della Società, che conosce tutti i processi di gestione della Società, visto le funzioni ricoperte all'interno della Società che lo assimilano ad un Direttore generale.

In quanto documento programmatico, e quindi dinamico, il Piano è sensibile sia all'eventuale variazione dell'organizzazione aziendale che all'eventuale variazione di servizi o funzioni affidate alla Società.

Il Piano è aggiornato ogni anno, sulla base dei risultati realizzati nell'esercizio precedente, entro il termine prescritto dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA.

Il Piano potrà essere aggiornato anche nel corso dell'anno, su proposta del RPCT, per una delle seguenti circostanze:

- A) sopravvenienza di significative novità normative e di nuove Linee guida ANAC;
- B) modifiche, ampliative e riduttive, delle funzioni della società;
- C) risultanze delle verifiche periodiche, ancora da adottare, sul suo stato di attuazione;
- D) segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti relativamente ad anomalie/criticità non rilevate in sede di formazione del Piano.

4.3.3 Storico dei piani approvati

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 01/2016 del 28.01.2016 è stato adottato il primo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2016 – 2018. Successivamente:

- con Determina dell'Amministratore Unico n. 03/2017 del 30.01.2017 è stato adottato l'aggiornamento al PTPCT per il triennio 2017 – 2019;
- con Determina dell'Amministratore Unico n. 05/2018 del 31.01.2018 è stato adottato l'aggiornamento al PTPCT per il triennio 2018 – 2020.
- Con Determina dell'Amministratore Unico n. 02/2019 del 31.01.2019, è stato adottato l'aggiornamento al PTPCT per il triennio 2019 – 2021.
- Con Determina dell'Amministratore Unico n. 02/2020 del 31.01.2020 è stato adottato l'aggiornamento al PTPCT per il triennio 2020-2022.

5 - SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. Fasi del processo di gestione del rischio

Il presente PTPCT è stato elaborato in base all'attuale organizzazione aziendale e all'attività svolta da Padova Attiva S.r.l.

La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni fornite da ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, si articola nelle seguenti fasi:

- a) analisi del contesto, esterno ed interno;
- b) valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- c) trattamento del rischio (identificazione delle misure, programmazione delle misure)

5.2 L'analisi del contesto esterno

La fase del processo di gestione del rischio attiene all'analisi del contesto attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo potrebbe verificarsi all'interno di Padova Attiva S.r.l., anche in relazione alle variabili proprie del territorio in cui la Società opera.

L'analisi del contesto esterno, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 al PNA 2019, consiste nell'individuazione dell'ambiente in cui la Società svolge le sue attività istituzionali, con riferimento alle variabili culturali, sociali, ed economiche del territorio. In tal senso vanno considerati, sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura può essere sottoposta, per poter indirizzare con maggior efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

In qualità di Società "in house" della Provincia di Padova, operante nello stesso territorio dell'ente controllante, Padova Attiva, utilizza alcuni dati presenti nel DUP 2020 -2022 che sintetizzano lo stato dell'economia padovana:

- . il saldo dei contratti di lavoro dipendente resta positivo, con un aumento del tasso di occupazione (che si riporta sui livelli pre-crisi, ante 2010) e una riduzione del tasso di disoccupazione (che si riporta a livelli più contenuti rispetto agli ultimi 6 anni);

- . il tasso di occupazione totale (come rapporto tra occupati e popolazione con più di 15 anni) per la provincia di Padova viene stimato dall'Istat al 67,8% valore che rimane al di sopra del dato nazionale (58,5%) ed anche del Veneto (66,6%), dopo che nei quattro anni precedenti era risultato inferiore ad esso; rimane tuttavia più contenuto rispetto alla media U.E. (68,5%);

- . il tasso di disoccupazione nella provincia si attesta al 5,8%, con un miglioramento significativo rispetto ai valori degli ultimi sei anni e risulta più contenuto sia rispetto al Veneto (6,4%) che all'Italia (10,6%);

- . a fine dicembre 2018, con un totale di 119.555 imprese e unità locali registrate Padova rimane al primo posto nel Veneto (20% su un totale regionale di 596.507 unità) e al 9° nella graduatoria delle province italiane (con l'1,6% del totale Italia);

- . le imprese operative con sede legale nella provincia, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ammontano a 88.700 unità (dato al 31.12.2018)

- . Padova è la prima provincia del Veneto per numero di imprese operative ed occupa il nono posto in Italia (il decimo, escludendo le attività agricole, con un totale di imprese industriali e terziarie che raggiunge le 76.036 unità);

- . la suddivisione settoriale (considerando l'insieme delle imprese e unità locali) evidenzia la prevalenza delle imprese del terziario (66.918 pari al 62% del totale) seguito dall'industria (28.227 unità per il 26,2% di cui 13.810 manifatturiere, 13.692 delle costruzioni e 725 di altre attività in prevalenza industrie energetiche) e dall'agricoltura (12.679 unità pari al 11,7% del totale);

- . la dimensione delle imprese è quella tipica del Nord Est italiano, con la prevalenza di unità produttive con meno di 9 addetti (il 93,7% del totale);

Dalla lettura delle relazioni semestrali della Direzione antimafia dal 2017 al 2019, si evince, per il settore degli appalti pubblici quanto segue:

- Gli appalti pubblici costituiscono, come noto, uno dei settori di primario interesse delle organizzazioni mafiose. E questo sia perché consentono di reinvestire in iniziative legali le ingenti risorse "liquide" frutto delle attività criminali di c.d. "accumulazione primaria", sia perché rappresentano l'occasione di un'ulteriore fonte di reddito derivante dalle estorsioni praticate in danno degli operatori economici impegnati nella realizzazione delle opere.

Senza contare, poi, l'interesse ad imporsi, in forma più o meno diretta, nella fornitura di materiali e servizi, fattore che tende ad alterare sensibilmente il ciclo produttivo legale, con una conseguente estromissione dal mercato delle aziende sane.

- una delle modalità utilizzate dall'impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti - superando l'ostacolo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara - si basa sullo sfruttamento della tecnica di

“appoggiarsi” su aziende più grandi, in grado di far fronte, per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa;

- altre modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite si sostanziano nell’affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consorziate, secondo la prassi della scomposizione della commessa in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione;

- particolari sforzi investigativi sono stati profusi proprio nel settore dei sub - affidamenti i quali, attraverso le collaudate metodiche dei subappalti, dei noli a caldo e a freddo, del movimento terra, del trasporto e della fornitura dei materiali e delle materie prime, rappresentano, per definizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma di concorrenza, estromettendo dal mercato, le aziende “pulite”;

- anche il ricorso alla turbativa dei sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle mafie allo scopo di accaparrarsi appalti e contratti pubblici, è risultata una strategia spesso praticata al fine di condizionare in concreto, la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche;

- strumenti di contrasto alla criminalità organizzata risultano, in questo settore, le sottoscrizioni di protocolli di legalità tra Prefetture, PA e operatori economici, nonché gli accessi ai cantieri e le interdittive antimafia, con cui il Prefetto esclude che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti “affidabile”) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge.

- i dati esposti nel 2017 evidenziano un intenso ricorso alle da parte delle Prefetture del Sud Italia (Calabria–con 195 provvedimenti, Sicilia – con 160 provvedimenti, Campania – con 67 provvedimenti, Puglia – con 33 provvedimenti), regioni notoriamente caratterizzate da una massiccia presenza di organizzazioni mafiose nonché del Nord Italia, con particolare riferimento al Piemonte con 39 provvedimenti, alla Lombardia con 29 provvedimenti ed all’Emilia Romagna - con 57 provvedimenti, che indubbiamente rappresentano un bacino di attrazione per le consorterie criminali stante l’elevato livello economico e produttivo raggiunto. Nel Veneto si registrano 11 provvedimenti interdittivi, che collocano all’ottavo posto la Regione per quanto riguarda questa tipologia di strumento di contrasto dell’inquinamento criminale a disposizione delle Prefetture, segno che comunque anche il Veneto costituisce una regione interessante per la criminalità organizzata in materia di appalti pubblici.

5.3 L’analisi del contesto interno

Per quanto attiene all’analisi del contesto interno preme rilevare che quale società “in house” a totale partecipazione pubblica, sottoposta al controllo analogo della Provincia di Padova, Padova Attiva S.r.l. è soggetta a precisi vincoli in materia di personale, forniture, contenimento dei costi che, a partire dal 2008 e poi sempre più marcatamente fino all’adozione del Testo unico sulle società partecipate di cui al D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., hanno inciso sia sull’assetto organizzativo che sulle modalità operative della società.

Dal punto di vista organizzativo la società già a partire dal 2005 è amministrata da un Organo Monocratico e il numero di dipendenti, costituito da 4 unità.

La Società costa di un Amministratore Unico, di un organo di controllo monocratico, entrambi nominati dal socio unico Provincia di Padova, e di n. 6 dipendenti, poi ridotti a 4 tra dicembre 2020 ed inizio marzo 2021, per cui si rinvia al modello organizzativo e alle attività descritte al punto 2.2.

L’analisi del contesto interno si basa sull’approfondimento della struttura organizzativa del singolo Ente e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. “mappatura dei processi”).

In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività della Società al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di maladministration.

La mappatura conduce all’identificazione di aree che, in considerazioni delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi.

In proposito, la Legge Anticorruzione e il P.N.A. (cfr., in particolare, la Determinazione A.N.AC. n. 12/15 e la Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016) individuano le seguenti aree di rischio c.d. “generali e obbligatorie”:

- A) personale;
- B) contratti pubblici;
- C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso;
- I) governo del territorio;
- J) revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.

L'A.N.AC. ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di rischio "specifiche" facenti capo ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.

Le Nuove Linee Guide n. 1134/2017 per le società in controllo pubblico, hanno individuato quali aree specifiche di rischio, oltre a quelle generali di cui al PNA 2015, quelle che riguardano le caratteristiche organizzative e funzionali proprie di ciascuna società. A titolo esemplificativo possono rientrare l'area dei controlli, l'area economica finanziaria, l'area delle relazioni esterne, e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Le citate Linee guida, peraltro, nell'individuazione delle aree di rischio suggeriscono alle società di tenere conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. Dopo attenta valutazione e avendo appurato che la Società non ha in corso alcun provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, nemmeno in relazione a fenomeni corruttivi, si ritiene che anche in queste aree il rischio corruttivo sia insignificante proprio per la stringente funzione di vigilanza che il Socio Unico esercita nei confronti di Padova Attiva S.r.l.. In particolare, per quanto riguarda:

Area economica finanziaria – gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari pur costituendo generalmente un'area sensibile ove potenzialmente il rischio di commissione di reati delle specie di quelli oggetto del PTPCT è significativo, per Padova Attiva, invece, presenta un rischio corruttivo minimo anche in virtù dell'esercizio da parte del Socio Unico Provincia di Padova del c.d. controllo analogo. Quest'ultimo si estrinseca, a norma dell'art. 17 dello Statuto sociale, nell'obbligo a carico dell'organo amministrativo della Società di trasmettere al Presidente della Provincia:

1. semestralmente una relazione sull'andamento della società, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei contratti di servizio, allo stato di conseguimento degli obiettivi ed al rispetto della normativa in materia di acquisti e di trasparenza, vista dall'organo di controllo; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese e i ricavi e le spese del personale;
2. annualmente entro il 30 settembre, la previsione di chiusura del bilancio relativo all'esercizio in corso;
3. annualmente entro il 31 ottobre, un bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Fermo restando quanto già indicato nel precedente Piano per le aree generali obbligatorie di cui alla Legge 190/2012 e a quanto sottolineato al paragrafo 4.1 in tema di risultati sul monitoraggio dei rischi nelle suddette aree, si riporta quanto già evidenziato in precedenza per le seguenti aree:

- C) Questa materia esula dalle attività gestite dalla Società. Si ritiene pertanto, che tale area non debba essere inserita nel presente piano.
- D) Questa materia esula dalle attività gestite dalla Società. Si ritiene pertanto, che tale area non debba essere inserita nel presente piano.

E) gestione delle entrate e delle spese del patrimonio.

Gestione entrate e spese

Come già indicato, tale materia non presenta un rischio corruttivo significativo, in quanto la Società svolge servizi strumentali principalmente nei confronti della Provincia mediante affidamenti diretti dei servizi e secondariamente nei confronti di Comuni e/o di altri Enti locali mediante procedure di evidenza pubblica che comportano anche l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Incassi e pagamenti sono, quindi, tracciati e avvengono tutti con procedura informatica.

Patrimonio

Per quanto riguarda il patrimonio, anche tale materia continua a non presentare un rischio corruttivo significativo per questa Società. Nella sezione "Società Trasparente" di Padova Attiva S.r.l. è pubblicato il file delle locazioni da cui si evince che gli immobili di Padova Attiva S.r.l. sono messi a disposizione e locati per la maggior parte alla Provincia di Padova, per finalità istituzionali, sulla base di un contratto di locazione stipulato in data 20.12.2019, prt. n. 1150/19 per un periodo di 6 anni decorrenti dal 01.01.2020. In merito a quest'ultimo contratto, si precisa che, come nel precedente, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio locato è stata posta a carico dell'amministrazione provinciale che, in qualità di Stazione Unica Appaltante, è più competente ad effettuare tanto le procedure c.d. sotto-soglia, quanto quelle c.d. sopra-soglia. Fin dal 2012, peraltro, Padova Attiva S.r.l. aveva affidato alla Provincia di Padova l'incarico di provvedere per conto della Società all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari per gli immobili locati alla Provincia, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici. Dal 01 Marzo 2019, come già precisato sopra, una parte del patrimonio immobiliare è stata data in locazione al Comune che per legge lo mette a disposizione dell'ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego (Veneto Lavoro). Fino al 28.02.2019 detto immobile è stato locato alla Provincia di Padova ed utilizzato per gli stessi servizi per l'impiego che, per effetto della L. 56/2014, sono diventati di competenza della Regione, con conseguente trasferimento del personale addetto in capo a Veneto Lavoro. Il contratto con il Comune di Padova, che nel 2021 sarà rinnovato per un altro anno, comporta a carico di Padova Attiva le spese di manutenzione straordinaria, a cui la Società provvede nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016). In particolare, per gli acquisti di forniture di beni e servizi sotto i 40.000,00/75.000,00 e per i lavori sotto i 150.000,00, Padova Attiva procede autonomamente, avvalendosi, ove possibile, anche delle Convenzioni Consip. Per le procedure di acquisizione di importo superiore alle soglie preindicate, la Società è tenuta ad avvalersi di stazioni appaltanti munite della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, per cui il rischio in questo caso deve considerarsi pari a zero. In data 23.06.2017 la Società, infatti, ha ottenuto dalla Provincia di Padova la possibilità di avvalersi della Stazione Unica Appaltante provinciale per effettuare le gare di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ai 150.000,00 euro, necessarie per l'espletamento delle funzioni svolte per conto della Provincia ed individuate nello Statuto della Società. In linea generale la Società sostiene spese per importi inferiori ai 40.000,00 per beni e servizi che per i lavori, in conformità alla sua struttura organizzativa.

F) controlli verifiche e sanzioni

Quest'area presenta un rischio corruttivo poco significativo. Nell'ambito del servizio strumentale di controllo degli impianti termici di cui alla L. 10/91 e s.m.i., affidato alla società dalla Provincia di Padova, Padova Attiva opera sulla base della normativa nazionale e regionale vigente in materia e in stretta connessione con il settore Ambiente della Provincia di Padova. Dall'entrata in vigore del D.P.R. 74/13 e in ossequio ai criteri indicati nel citato regolamento, la società ha formalmente codificato al settore ambiente della Provincia di Padova la metodologia utilizzata per effettuare i controlli sugli impianti termici del territorio

provinciale, senza discostarsi da quelle che sono le prescrizioni normative di riferimento. Come specificato anche nell'ultimo contratto di servizio sottoscritto in data 09.10.2017, il potere sanzionatorio in materia resta in capo alla Provincia di Padova, a cui la Società invia periodicamente i risultati dei controlli effettuati.

G) incarichi e nomine

Attualmente tale materia non presenta alcun rischio corruttivo per la Società, in quanto nessun incarico professionale esterno è stato affidato per l'esercizio di attività comprese nelle c.d. ASA (vedi organigramma Padova Attiva) di Padova Attiva S.r.l.

H) affari legali e contenzioso

Attualmente tale materia non presenta alcun rischio corruttivo per la Società, in quanto nessun incarico esterno è stato affidato per la gestione di contenziosi inerenti Padova Attiva S.r.l.

I) governo del territorio

Questa materia esula dalle attività gestite dalla Società. Si ritiene pertanto, che tale area non debba essere inserita nel presente piano.

J) revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.

Questa materia esula dalle attività gestite dalla Società. Si ritiene pertanto, che tale area non debba essere inserita nel presente piano.

Sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- all'esame dell'attuale organizzazione aziendale;
- all'aggiornamento delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- all'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali.

Si riportano, a seguire le aree di rischio aggiornate., mentre le risultanze dell'analisi dell'organizzazione sono già state ampiamente enunciate al **punto 2** del presente piano relativo al contesto organizzativo e alla mission della Società. Giova sottolineare che le Aree C e D esulano dalle attività statutarie della Società, come quelle indicate nei punti G, I e J, per cui non si procederà alcuna mappatura dei relativi processi.

5.4 Aree di rischio e mappatura dei processi

Nell'ottica della redazione e comprensione del presente PTPCT, preme - in via preliminare, ed anche in occasione del presente aggiornamento del Piano - segnalare che nessun procedimento disciplinare è mai stato avviato nei confronti dei dipendenti di Padova Attiva S.r.l. in relazione ad eventuali comportamenti illeciti e, comunque, aventi - direttamente ovvero indirettamente - legami con fattispecie corruttive. Nondimeno, la gestione del rischio si ispira, coerentemente alle indicazioni di A.N.AC., ad un criterio di prudenzialità.

In base all'analisi del contesto interno organizzativo sopra rappresentata, e coerentemente con le analisi svolte nel corso dei precedenti piani nonché alla luce delle più recenti indicazioni giuridiche, possono annoverarsi le seguenti aree di rischio e correlati processi sensibili:

Aree di rischio generali		
Area di rischio	Processi sensibili	Attività
A PERSONALE	A.1 Assunzioni del personale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi del fabbisogno ▪ Selezione dei candidati ▪ Contrattualizzazione del rapporto

	A.2 Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del trattamento economico e giuridico del personale
	A.3 Valutazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale ▪ Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi

B CONTRATTI PUBBLICI	B.1 Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi e definizione dei fabbisogni
	B.2 Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione della strategia di gara ▪ Predisposizione della documentazione di gara ▪ Requisiti di qualificazione ▪ Criteri di aggiudicazione ▪ Indizione della procedura e nomina del RUP
	B.3 Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risposte alle richieste di chiarimenti ▪ Nomina della commissione aggiudicatrice ▪ Lavori della commissione giudicatrice ▪ Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva ▪ Pubblicazione degli esiti di gara
	B.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa ▪ Stipulazione del contratto
	B.5 Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subappalto ▪ Proroghe e rinnovi ▪ Penali ▪ Risoluzione in danno

	B.6 Rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica delle prestazioni ▪ Pagamento delle prestazioni
C GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	C.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità ▪ Redazione del bilancio di esercizio ▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere
	C.2. Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimentazione delle risorse finanziarie relative alle attività di autoproduzione di beni e servizi a favore del Socio Unico e di altri enti pubblici
	C.3. Gestione di beni immobili e mobili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di immobili ▪ Gestione dei beni mobili
D CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI	D.1 Gestione attività di controllo degli impianti termici di cui alla L. 10/91 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertamento documentale ▪ Controllo in loco dell'impianto termico ▪ Comunicazioni ai competenti organi per successivi adempimenti di legge
E INCARICHI E NOMINE	E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi dei fabbisogni ▪ Selezione del professionista ▪ Esecuzione del contratto ▪ Pagamento delle prestazioni
F AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del precontenzioso / stragiudiziale ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni

5.5 Valutazione del rischio

Nell'ambito della Fase 2, sulla base della mappatura dei processi aggiornata, è stata verificata, la validità della valutazione dei rischi, come svolta in occasione delle pregresse programmazioni.

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto-fasi:

1) Identificazione dei rischi: l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, dell'Azienda. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente.

2) Analisi dei rischi: l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e degli impatti da questo prodotti al fine di determinare il rating generale di rischio o "valore complessivo del rischio" o "giudizio sintetico".

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli;

- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

3) Ponderazione dei rischi: l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come previsto nell'Allegato 1 del P.N.A. 2013.

Tanto premesso, per il corrente aggiornamento, la valutazione del rischio è stata condotta, come in passato, sulla base di una metodologia semplificata, già ispirata a criteri qualitativi, rispetto a quanto previsto dall'Allegato 5 al PNA 2013, comunque – come si accennava sopra - ispirata a criteri di "prudenzialità".

In particolare, i criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio - in termini di "ALTO", "MEDIO" e "BASSO" - continua a tener conto dei seguenti indici:

In particolare, ove applicabili, sono stati valutati i seguenti fattori:

A) per quanto riguarda la probabilità:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità e la burocrazia interna;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

B) Per quanto riguarda l'impatto:

- l'impatto organizzativo
- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Inoltre, sono stati considerati ulteriori fattori quali:

- numerosità e frequenza delle attività relative all'area di rischio
- presenza o assenza di controlli specifici (ad es. controlli da parte di soggetto differente da chi esegue l'attività, eventuali monitoraggi interni ed esterni) volti direttamente a mitigare il rischio inerente

Si riportano, a seguire, i rating di valutazione:

DESCRIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Rischio improbabile o poco probabile; impatto marginale o minore	BASSO
Rischio probabile; impatto soglia	MEDIO
Rischio molto o altamente probabile; impatto serio o superiore	ALTO

Si precisa che ogni rating di rischiosità assegnato - ai singoli processi e per gruppi di rischio (in ottica di aggregazione ed evidente semplificazione, al fine della sostenibilità) - è stato il frutto di una riflessione condivisa, accompagnata da motivazioni che nel corso del triennio considerato saranno riportate nel Piano.

5.6. Trattamento del rischio

Nell'ambito della Fase 3 si è proceduto alla revisione delle misure di prevenzione, apportando le necessarie integrazioni in relazione alle più recenti indicazioni di prassi e, in particolare, a quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Secondo gli indirizzi dell'Autorità, il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi e tiene conto delle priorità emerse in occasione della precedente sottofase di ponderazione del rischio.

Nella Determinazione n. 12/15, l'A.N.AC. distingue tra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'organizzazione e sulla struttura dell'Ente, e "misure specifiche", così denominate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati in occasione della fase di valutazione del rischio.

Le misure generali sono obbligatorie, in quanto previste direttamente dalla legge o dal P.N.A. Le misure specifiche, pur non essendo previste dalla legge, sono comunque fortemente raccomandate proprio perché connesse a specifiche criticità di determinati processi / aree dell'Ente.

Nell'ambito dell'attività di revisione e validazione delle misure generali previste nella precedente versione del PTPCT della Società, si è tenuto conto della congruità delle singole misure e, soprattutto, della loro sostenibilità da parte dei soggetti destinatari.

Per ciascuna misura (generale) è stato indicato quanto segue:

- Il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura ("in essere" / "termine di attuazione");
- l'indicatore di monitoraggio;
- i valori attesi.

6 - MISURE GENERALI

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che Padova Attiva è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. 2013 e/o dalla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017.

6.1 Codice etico

Lo strumento del Codice etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e costituisce indirizzo per le attività della Società.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della P.A., è sorta la necessità che, negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.

Per l'integrazione del Codice Etico viene in rilievo, in particolare, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", le cui disposizioni trovano immediata applicazione solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, ma possono assumere **valore orientativo** anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sul punto, occorre infatti rilevare che la Delibera A.N.AC. n. 75 del 24 ottobre 2013, recante "Linee guida in materia di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/01)" ha precisato che le previsioni del d.P.R. 62/13, sebbene applicabili in via diretta solo alle "amministrazioni pubbliche", possano costituire un "[...] parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione".

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il P.N.A. ha inoltre espressamente previsto la necessità di adottare un Codice di comportamento che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.

Più di recente, l'A.N.AC., con la citata Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e il successivo aggiornamento, ha previsto che: "Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice".

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 23/2017 del 21.06.2017 Padova Attiva S.r.l. si è dotata di un proprio codice etico di comportamento in linea, per quanto possibile con il D.P.R. 62/2013 e vi ha dato opportuna pubblicità mediante la sua pubblicazione nell'apposita sezione denominata Società Trasparente.

Come previsto dalla L. 190/2012, la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento sopra indicato, come pure la violazione delle disposizioni del presente piano costituiscono fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente e/o collaboratore/consulente.

In materia di contratti pubblici, la Società ha provveduto ad inserire nelle lettere di richiesta di offerta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, appositi riferimenti in merito alla presa visione e conoscenza del citato codice etico da parte degli operatori economici che intendano presentare un'offerta/preventivo per il servizio richiesto dalla Società.

Nel corso del 2018/2019/2020 Padova Attiva ha proceduto, ex art. 2, co. 3, D.P.R. n. 62/2013, ad inserire negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Codice Etico	Aggiornamento periodico del Codice Etico e inserimento di apposte clausole nei contratti di collaborazione, consulenza e di approvvisionamento	RPCT	In essere	Adozione del Codice Etico	Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

6.2 Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. A tal fine, il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- 1) *Formazione base*: da somministrare a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, sui contenuti del P.T.P.C.T. e del Codice, generale e specifico, di comportamento. Essa è finalizzata a sensibilizzare i dipendenti sul rischio di corruzione e ad informarli sulle misure e attività previste e alla cui realizzazione sono chiamati a collaborare.
- 2) *Formazione specialistica*, diretta a formare il personale nei settori considerati dal piano più esposti al rischio al fine di consentire: a. diffondere conoscenze di base omogenee; b. permettere la diffusione di orientamenti giurisprudenziali ed evitare prassi contrarie alla corretta interpretazione.

Detta formazione dovrebbe essere erogata mediante soggetti privati e/o pubblici o mediante un corso in house, oppure con webinar in diretta o con lezioni video preregistrate.

Per l'anno 2021 la Società prenderà contatti con alcune società che erogano questo tipo di formazione per avere contezza in merito alla spesa che ipoteticamente dovrebbe sostenere per la formazione del personale per i due livelli sopra indicati e secondo le tre diverse modalità di erogazione sopra evidenziate. Il RPCT ha sopperito, negli anni precedenti, alla formazione specialistica mediante visione di alcuni webinar gratuiti in materia di anticorruzione e trasparenza organizzati dalla fondazione IFEL e SELF SRL.

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., Padova Attiva provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione base	Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti di Padova Attiva S.r.l., della durata di min. 2 ore, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, PTPCT, Codice di comportamento, Whistleblowing)	A.U. con supporto del RPCT per l'individuazione dei docenti)	Entro dicembre	Registro firme Questionario di gradimento del Corso	Sensibilizzazione del personale sui temi trattati
Formazione specialistica	Formazione frontale e/o a distanza, di livello specifico, di taglio teorico, tecnico e pratico da erogarsi nei confronti del RPCT ed il personale che opera nei settori più esposti al rischio di corruzione		Entro dicembre	Test di apprendimento	Professionalizzazione e aggiornamento del RPCT Maggiore padronanza degli strumenti per l'attuazione del PTPCT

6.3 Rotazione del personale o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Come più volte chiarito dall'A.N.AC, con la citata Determinazione n. 8/15 e nel successivo aggiornamento, la rotazione non deve però tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Come precisato al punto 2.2 del presente piano detta misura risulta di difficile applicazione all'interno della struttura della società, il cui organico si compone di solo n. 6 dipendenti e solamente 4 nel 2021, con caratteristiche e professionalità distinte e specifiche, funzionali alle attività svolte all'interno della Società.

6.4 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi – casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con la Determinazione 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017, l'A.N.AC. ha altresì precisato che:

- per gli amministratori, le cause di inconferibilità sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
 - art. 6, sulle *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”*;
 - art. 7, sulla *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”*;
- per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
 - art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, ed in particolare i comma 2 e 3;
 - art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;
- per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

Come sopra precisato, al di fuori dell'Amministratore Unico, non esistono incarichi dirigenziali, per cui all'interno della società il sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, come evidenziate dal D.Lgs. 39/2013 e dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. n. 175/2016 si concentra sul titolare dell'incarico amministrativo sopra descritto.

La verifica, in merito alle condizioni ostative sopra descritte, è realizzata mediante la pubblicazione sul sito della Società sia della dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità, rilasciate dall'Organo di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Socio Unico Provincia di Padova, sia delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità che l'organo monocratico è tenuto a rendere tanto all'atto del conferimento dell'incarico quanto nel corso del rapporto. Le stesse dichiarazioni vengono rilasciate anche dall'organo monocratico di

controllo (ovvero sindaco unico con funzioni di revisore legale) all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Socio Unico Provincia di Padova.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Inconferibilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI per l'attribuzione degli stessi	Socio Unico Provincia di Padova	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi / interPELLI	Facilitazione ed efficacia dei controlli
	Aggiornamento degli schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	RPCT	In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni

6.5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente di Padova Attiva S.r.l. che segnala illeciti potrà consegnare la segnalazione direttamente e personalmente al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale la registrerà in protocollo riservato.

L'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità di chi si espone sin dalla ricezione della segnalazione e nella fase successiva.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, oltre all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I del codice penale, anche tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Se, a seguito della segnalazione, il dipendente segnalante sia esposto a fondato rischio di ritorsioni, minacce o condizionamenti, il responsabile della prevenzione della corruzione chiederà formalmente alla società che questi sia assegnato ad altro servizio o area diversa, ovvero che vengano poste in essere adeguate misure di tutela.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati, secondo quanto esplicitato dalla determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, possono inviare le segnalazioni direttamente alla ANAC.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 179/2017 del 30.11.2017 (prevista il 29.12.2017), recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato”* si è cercato di potenziare il sistema di whistleblowing mediante il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Allo scopo ANAC ha predisposto, a partire dall' 8 febbraio 2018, l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante viene segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. L'attività di vigilanza anticorruzione dell'Autorità, tuttavia, si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. Il 15 gennaio 2019, ANAC, inoltre, ha messo a disposizione delle PA un software “Openwhistleblowing” che consente il riuso della piattaforma informatica per le segnalazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le società in controllo pubblico.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. La Società sta valutando l'opportunità di utilizzare tale piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

Nel 2020 nessuna segnalazione è pervenuta al RPCT.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Procedura Whistleblowing e suoi relativi aggiornamenti	RPCT	In essere	Adozione della procedura	Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

6.6 Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-*bis* della l. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'art. 6 del D.P.R. 62/2013 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interesse e, ancor più di recente, tale obbligo è stato recepito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, a termini dell'art. 42, del D.Lgs. 50/2016 prevede che:

- le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il personale che versa in situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e alla fase di esecuzione del contratto;
- fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione

costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente;

□ la stazione appaltante vigila su quanto sopra.

Al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice Etico di Padova Attiva è stata inserita un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse. L'ANAC, con le linee guida n. 15 approvate con delibera n. 494 del 15 giugno 2019 ha fornito indicazioni in materia alle Stazioni Appaltanti, che Padova Attiva applicherà nello svolgimento delle procedure di selezione del contraente.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	RPCT e Servizi coinvolti	In essere	Dichiarazione resa dall'interessato	Sensibilizzazione del personale sul "conflitto di interessi"
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (RUP)	RPCT e Servizi coinvolti	In occasione di ogni affidamento	Dichiarazione resa dall'interessato	

6.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti¹⁰.

Inoltre, l'art. 21, del D.Lgs. 39/2013 stabilisce che «*Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*».

In merito, l'A.N.AC. ha altresì precisato che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della P.A., i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente).

Con la Determinazione n. 8/15 e il successivo aggiornamento, l'A.N.AC. ha poi stabilito che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche le società in controllo pubblico adottino le misure necessarie a **evitare l'assunzione di dipendenti pubblici** che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società/enti di diritto privato medesimi.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 190/2012 «*Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera I), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge*» (ossia alla data del 28 novembre 2012)

In conseguenza di quanto sopra, nel caso Padova Attiva dovesse utilizzare per incarichi esterni, tale tipologia di soggetti, richiederà ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali) di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. *revolving doors* per attività successiva.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage / Revolving doors)	Adeguamento atti di conferimento di incarico e contratto di lavoro	RPCT e Servizi coinvolti	In essere	Verifiche del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard	Rafforzamento dei controlli
	Flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate		Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	

6.8 Commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la P.A.

Ai sensi dell'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, i componenti di commissioni richiamate e i relativi segretari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.

Le dichiarazioni sono oggetto di controllo, a campione o, in caso di ragionevole dubbio, mirato ad opera da parte del RPCT e dei Servizi cui competono i processi di *accesso o la selezione a pubblici impieghi* o *affidamento di lavori, servizi e forniture* (in quanto tali responsabili dell'attuazione della misura, come sottoindicati).

I Responsabili dell'attuazione della misura, come sottoindicati, informano tempestivamente il RPCT di ogni violazione riscontrata.

In esecuzione alle proprie funzioni di monitoraggio, il RPCT verifica l'acquisizione e il controllo delle suddette dichiarazioni.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione	Tutti i Responsabili dei Servizi deputati alla gestione dei processi sopra individuati	Puntuale	Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario	Rafforzamento dei controlli
	Controlli sulle dichiarazioni		A campione, con cadenza almeno semestrale (entro il 30 giugno di ogni anno), ovvero mirato	Verifiche del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard	
	Flussi informativi verso il RPCT	Soggetti sopra indicati	Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	

7 - LA MISURA DELLA TRASPARENZA

7.1 Premessa

Il D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha soppresso l'obbligo di adottare un programma triennale per l'integrità e la trasparenza e ne ha stabilito la sua confluenza in un'apposita sezione del PTPCT (art. 10).

Ha introdotto, inoltre, rilevanti modifiche al sistema della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda l'organizzazione (unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto), sia per i dati da pubblicare, sia per l'accesso civico da parte di chiunque (c.d. accesso generalizzato).

Padova Attiva con Determina n. 03/2015 del 03.08.2015, ha individuato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza in unica figura, ottemperando così da subito al nuovo disposto del D.Lgs. 97/2016. A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Cassone al 30/11/2020, con Determina del 30/11/2020 il ruolo di RPCT è assunto *pro tempore* dall'AU in attesa di individuarne uno nel mercato.

L'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del D.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ricondotti a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti, di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. **“in quanto compatibile”**,
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea” (art. 2, co 3)

Come precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, per i soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinviava a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 08/2015. Tuttavia, allo scopo di consentire comunque l'adeguamento da parte di questi soggetti alla disciplina sulla trasparenza, l'Autorità sopra indicata aveva precisato che il criterio della “compatibilità” deve essere inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Le Nuove Linee guida ANAC n. 1134/2017, che sostituiscono le precedenti n. 08/2015, ribadiscono che la trasparenza è tanto quella consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e documenti soggetti a pubblicazione tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica all'organizzazione e all'attività svolta, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Come per le P.A., le Nuove Linee guida precisano per le società pubbliche e gli altri enti che le misure organizzative confluiscono in un'apposita sezione del Piano anticorruzione o, del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231". La sezione costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione, e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando, inoltre, modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

ANAC precisa, inoltre, che nel caso di enti di diritto privato in controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività pubbliche svolte.

L'Autorità evidenzia, inoltre, che per le società in controllo pubblico, il noto D.lgs. n. 175/2016 ha introdotto all'art. 19, specifici obblighi di pubblicazione riguardanti:

- a) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti di cui alla lettera a) sono oggetto di pubblicazione da parte di Padova Attiva sin da quando, nel 2015, la società si è dotata di un proprio sito internet, creando, in ossequio alla determina ANAC n. 08/2015, l'apposita sezione denominata "Società Trasparente".

I provvedimenti di cui alla lettera b) sono stati pubblicati in concomitanza con la pubblicazione da parte del Socio Unico Provincia di Padova, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo all'anno di riferimento, redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, nella sua ultima versione modificata dal D.lgs. n. 100/2017 (pubblicato in G.U. n. 147 del 26.06.2017 ed entrato in vigore dal 27.06.2017)¹¹.

I provvedimenti di cui alla lettera c), di cui il socio Provincia di Padova ha chiesto l'adozione entro il 28.02 di ogni anno, sono stati oggetto di pubblicazione, sotto forma di relazione esplicativa, già a partire dal 28.02.2018 e verranno pubblicati per l'anno 2020 entro il termine del 28.02.2021.

7.2 Obiettivi strategici

Come indicato al punto 3 del presente Piano, uno degli obiettivi strategici che il piano si propone è quello di valorizzare la trasparenza anche mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti obbligatoriamente dalla normativa.

La Società, inoltre, è intenzionata ad avviare un percorso di formazione di tutto il personale per assicurare maggior contezza nell'attuazione della normativa e nella trasparenza dei dati.

¹¹ Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Società Trasparente – disposizioni generali – atti generali del sito internet della società www.padovattiva.it

7.3 Flussi dei dati e individuazione dei responsabili

Fermo restando quanto già evidenziato in merito ai nuovi obblighi di pubblicazione introdotti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, si riportano di seguito le modalità di attuazione della trasparenza da parte di Padova Attiva S.r.l., sulla base delle Nuove Linee guida ANAC n. 1134/2017:

Art. 10 D.lgs. n. 33/2013 – Coordinamento con il piano triennale per la prevenzione della corruzione

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Disposizioni generali”, mediante un link alla sotto – sezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

Art. 11 – Ambito soggettivo di applicazione

Articolo abrogato dal D.lgs. n. 97/2016.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Disposizioni generali – Atti generali” e sono stati implementati con il link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normativa” che regolano l’istituzione, l’organizzazione delle società ed enti, facendo riferimento in principalità al D.lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Organizzazione”.

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Organizzazione” sotto-sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”.

Art. 15 bis - Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” mediante apposita tabella contenente le informazioni richieste dall’art. 15 – bis. In questa sezione sono pubblicate anche le informazioni relative all’Organo monocratico di controllo nominato dal socio unico Provincia di Padova con verbale di assemblea ordinaria del 29.09.2016.

Artt. 16-21 – Obblighi di pubblicazione relativi al personale

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente”, con le tempistiche di aggiornamento prescritte.

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

I dati richiesti sono pubblicati nel sito di Padova Attiva S.r.l. nella sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione “Enti controllati”.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Le nuove Linee guida ANAC non contemplan per le società in controllo e gli altri enti questa tipologia di sotto-sezione nella griglia contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, la Società ha deciso di mantenere, quale pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli a quelli previsti obbligatoriamente dalla normativa, la pubblicazione di questi dati nella sotto-sezione “altri contenuti”.

Artt. 24 e 25 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa e dei dati concernenti i controlli sulle imprese

La pubblicazione di questi dati è stata abrogata dal D.Lgs. n. 97/2016.

Artt. 26 -27 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

I dati di questa sezione non rientrano nella competenza della società, che eroga servizi strumentali principalmente a favore del socio unico.

Art. 28 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

I dati di questa sezione non sono di competenza della Società.

Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

I dati richiesti sono pubblicati nel sito della Società nella apposita sezione “Bilanci” indicata in “Società Trasparente”. Nel triennio 2021-2023 si procederà, annualmente, alla pubblicazione dei dati richiesti nei termini normalmente stabiliti.

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

I dati richiesti sono pubblicati nel sito della Società nella apposita sezione indicata in “Società Trasparente”. Nel triennio 2021-2023 si è procederà con l’aggiornamento dei dati.

Art. 31 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Per quanto riguarda l'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV, l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ne impone la nomina solamente alle pubbliche amministrazioni escludendo da tale obbligo quindi le società in controllo pubblico. Tuttavia, come precisano le Nuove Linee guida ANAC n. 1134/2017, il nuovo comma 8 – bis della L. 190/2012, nel definire i nuovi compiti di controllo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, induce a ritenere che, anche nelle società, occorre individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, l'Autorità suggerisce che le società attribuiscono, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo. Sulla base di questa indicazione con Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 ANAC ha disposto che l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione e la compilazione della griglia di rilevazione venga effettuata dal RPCT così enunciando “Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT”. Sulla scorta di tali indicazioni Padova Attiva S.r.l. provvederà per l'anno 2021, ad assolvere alla suindicata attestazione e a pubblicare la relativa documentazione entro il termine stabiliti da Anac.

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Questo adempimento, come chiarito dall'Autorità nel nuovo elenco degli obblighi di pubblicazione per le società in controllo pubblico, riguarda esclusivamente i concessionari di servizi pubblici. I dati di questa sezione, pertanto, non sono di competenza della Società.

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

I dati richiesti sono pubblicati e aggiornati nell'apposita sezione indicata in “Società Trasparente” nei termini stabiliti. Nel triennio 2021-2023 si è procederà costantemente all'aggiornamento dei dati.

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

Articolo abrogato dal D.lgs. n. 97/2016.

Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

I dati di questa sezione sono in fase di definizione: la Società sta analizzando se l'attività di controllo degli impianti termici possa rientrare nella tipologia di attività amministrativa descritta dall'art. 35.

Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

I dati richiesti sono pubblicati nel sito della Società nell'apposita sezione indicata in “Società Trasparente”. Nel triennio 2021-2023 si è procederà con l'eventuale aggiornamento dei dati.

Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

I dati richiesti sono pubblicati nel sito della Società nell'apposita sezione indicata in “Società Trasparente”.

Nel triennio 2021-2023 si procederà con l'aggiornamento dei dati, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità di cui alla legge n. 190/2012 e di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

I dati di questa sezione non rientrano nella competenza della Società.

Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

I dati di questa sezione non rientrano nella competenza della Società.

Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

I dati di questa sezione sono pubblicati in “Amministrazione Trasparente” e sono legati alla funzione/servizio di controllo degli impianti termici di cui alla Legge n. 10/91 e s.m.i., affidata alla Società come precisato al punto 2.1 del presente piano.

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

I dati di questa sezione non rientrano nella competenza della Società.

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

I dati di questa sezione non rientrano nella competenza della Società.

Art. 43 - Responsabile per la trasparenza

E' stata creata nel sito della Società nella sezione “Società Trasparente” la sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, in cui sono stati inseriti i dati richiesti riferiti al Responsabile per la Trasparenza.

7.4. Attuazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Società Trasparente”

In linea generale emerge che l'elaborazione dei dati e delle informazioni è effettuata dai referenti operativi previa indicazione e sotto la costante direzione dell'Amministratore Unico, unica figura apicale della Società e quindi responsabile di tutti processi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

L'inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale è curato dal personale della società a ciò dedicato.

7.5 Accesso civico

7.5.1 Accesso civico c.d. generalizzato

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti novità in materia di accesso civico, come poi esplicitate nella delibera ANAC n. 1309/2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co 2 del D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*”.

L'accesso civico c.d. “generalizzato” di cui al novellato art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, consente, a chiunque “il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”.

La finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al dibattito politico, costituisce la ratio della presente riforma.

Padova Attiva S.r.l., in adempimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, ha predisposto le modalità di richiesta secondo il modulo pubblicato nella sezione “Società Trasparente” sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.

Per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, nei prossimi mesi la modulistica relativa all'accesso civico sarà aggiornata in relazione all'informativa privacy in essa contenuta.

Nell'anno 2020 nessuna richiesta di accesso civico c.d. generalizzato è pervenuta alla Società.

7.5.2 Accesso civico c.d. semplice

Resta invariata la disciplina relativa all'accesso civico c.d. “semplice”. Quest'ultimo consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D.lgs 33/2013), nei casi in cui Padova Attiva S.r.l. ne abbia omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, a differenza di quanto previsto per l'accesso c.d. "documentale" disciplinato dalla L. 241/90, e va presentata al responsabile della trasparenza secondo il modulo pubblicato nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Altri contenuti – accesso civico".

Nei casi di ritardo o di mancata risposta del RPCT, il richiedente può ricorrere all'Amministratore Unico titolare del potere sostitutivo, che provvede entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica della sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.

Nell'anno 2020 nessuna richiesta di accesso civico c.d. semplice è pervenuta alla Società.